

STATUTO SOCIALE**Articolo 1****Denominazione**

1. La COSMeD - Confederazione Sindacale Medici e Dirigenti ricostituita con atto pubblico il 19 maggio 2008 rappresenta a tutti gli effetti la continuità della precedente Confederazione CO.S.Me.D. Confederazione Italiana Sindacati Medici Dipendenti Pubblici assumendone le relative attività e passività.

2. Le Associazioni aderenti mantengono la propria autonomia, la titolarità delle deleghe sindacali e la loro rappresentatività anche per quanto attiene la firma degli accordi di lavoro e degli atti a livello governativo e ministeriale, presso l'Aran, la Sisac, le agenzie di contrattazione nazionale, nonché in sede regionale ed aziendale.

3. Qualora una organizzazione sindacale di categoria aderente alla COSMeD sottoscriva un contratto nazionale di lavoro in disaccordo con la COSMeD il rapporto associativo si intende risolto con l'uscita dell'organizzazione sindacale di categoria dalla Confederazione.

Parimenti la mancata sottoscrizione di un contratto nazionale di lavoro da parte di una organizzazione sindacale di categoria aderente alla COSMeD in disaccordo con la COSMeD comporta la risoluzione del rapporto associativo con l'uscita dell'organizzazione sindacale di categoria dalla Confederazione.

Articolo 2**Sede e durata**

1. La durata della COSMeD - Confederazione Sindacale Medici e Dirigenti, di seguito per brevità indicata come "Confederazione" è stabilita fino al momento in cui essa non sarà sciolta secondo le modalità di cui all'art. 15.

2. La sede legale, pro tempore, della Confederazione è in Roma, dal 19 dicembre 2018 è situata in Via San Martino della Battaglia 31, presso l'Anao Assomed.

Articolo 3**Scopi**

1. Scopi della Confederazione sono:

- a) promuovere, realizzare e pubblicizzare iniziative di stimolo e sostegno della Dirigenza medica sanitaria e del servizio sanitario pubblico e della Dirigenza della pubblica amministrazione negli interessi della collettività nazionale mediante l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, pubblicazioni e qualsiasi altra iniziativa a carattere pubblico, nazionale, regionale e locale;
- b) perseguire il miglioramento del SSN basato sui principi di unicità, equità, solidarietà ed accessibilità nonché la valorizzazione del ruolo della Dirigenza pubblica a qualsiasi livello;
- c) perseguire l'unitarietà e la univocità nella politica sindacale delle singole Associazioni aderenti;
- d) favorire l'unità della categoria dei medici, dei veterinari, dei sanitari e dei Dirigenti e delle loro rappresentanze;

COSMeD

Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 Roma
Telefono 0648903521 - Fax 0648919462
E-mail: segreteria@confederazionecosmed.it
E-mail: segreteria@pec.confederazionecosmed.it
www.confederazionecosmed.it

- e) perseguire la partecipazione diretta dei Dirigenti medici, veterinari e sanitari alla gestione delle strutture del SSN e alla difesa del ruolo, della professionalità e della centralità di tutta la Dirigenza pubblica in ogni ambito di competenza;
 - f) formulare e negoziare e sottoscrivere i contratti della Dirigenza di pertinenza delle Confederazioni Generali, vincolanti per tutte le Associazioni le quali si impegnano ad essere coerenti nei comportamenti e nelle decisioni nell'ambito dei loro rispettivi organismi interni;
 - g) tutelare gli interessi sindacali di Medici, Veterinari, Sanitari e altri Dirigenti che operano alle dipendenze delle articolazioni della pubblica amministrazione.
 - h) tutelare il ruolo sociale, l'autonomia e l'indipendenza della Dirigenza della pubblica amministrazione.
 - i) favorire iniziative, convenzioni e servizi in favore delle organizzazioni di categoria aderenti alla Confederazione.
2. La Confederazione, per l'affermazione dei suoi scopi, rappresenta unitariamente le associazioni aderenti in sede di negoziazione nazionale, regionale e aziendale e sottoscrive i relativi contratti. A tal fine assicura la rappresentatività anche alle Associazioni aderenti che, nel tempo, dovessero perdere la loro individuale rappresentatività.
3. La Confederazione apartitica e aconfessionale, assume la forma e la sostanza di associazione privata non riconosciuta e svolge la propria attività senza scopi di lucro.

Articolo 4

Soci

1. Sono stati soci fondatori della Confederazione le seguenti organizzazioni sindacali della Dirigenza:
- ANAAO ASSOMED Associazione Medici Dirigenti nella quale è confluita per quanto attiene la Dirigenza pubblica contrattualizzata SDS-Snabi Sindacato Dirigenti Sanitari del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e delle Agenzie Regionali per la Prevenzione Ambientale (A.R.P.A.)
 - SIVEMP Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica confluito in FVM
 - ASSOMED-SIVEMP Associazione Sindacale Medici Veterinari e Dirigenti del Ministero confluita nell'associazione ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM

Attualmente sono soci ordinari della Confederazione:

- ANAAO ASSOMED
- AAROI-EMAC Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri italiani - Emergenza Area Critica
- FVM Federazione Veterinari e Medici
- FEDIR Federazione Dirigenti e Direttivi Pubblici
- ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM
- ANDPROSAN

2. Possono entrare a far parte della COSMeD ed acquisire la qualità di Soci ordinari le Associazioni sindacali di Dirigenti che, su specifica domanda diretta al Consiglio Direttivo dal loro rappresentante legale, vengono accolte dallo stesso con decisione assunta a maggioranza qualificata dei due terzi, come specificato dall'art. 6 comma 9.

COSMeD

Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 Roma
Telefono 0648903521 - Fax 0648919462
E-mail: segreteria@confederazionecosmed.it
E-mail: segreteria@pec.confederazionecosmed.it
www.confederazionecosmed.it

3. Dette Associazioni debbono:

- a) dichiarare di condividere gli scopi perseguiti dalla Confederazione ed accettare integralmente il presente Statuto.
 - b) avere carattere nazionale ed essere formalmente libere da altri patti federativi nell'ambito della Dirigenza del pubblico impiego e per tutto il periodo di adesione alla Confederazione non possono stipulare patti federativi con altre Confederazioni nell'ambito della Dirigenza del pubblico impiego, pena la decadenza dalla COSMeD.
4. Possono acquisire la qualità di Soci aggregati anche le Associazioni che hanno esclusive finalità scientifiche e culturali e che chiedono l'ammissione alla Confederazione con domanda inoltrata al Consiglio Direttivo dal loro legale rappresentante e contenente l'espressa accettazione degli scopi e dello Statuto della Confederazione; anche queste Associazioni devono avere carattere nazionale e la loro ammissione viene deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi del Consiglio Direttivo, come specificato dall'art. 6 comma 9.
5. I soci aggregati partecipano alle riunioni di tutti gli organi centrali e periferici della Confederazione con un rappresentante che ha diritto di parola ma non di voto.
6. In caso di decadenza o disdetta dell'adesione alla Confederazione nulla è dovuto all'Associazione decaduta o disdettante.

Articolo 5**Organi****1. Sono Organi Nazionali della COSMeD:**

- a) il Consiglio Direttivo
- b) il Segretario generale
- c) i Segretari generali aggiunti
- d) il Comitato Esecutivo
- e) il Segretario Organizzativo
- f) il Tesoriere
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Sono Organi Periferici della COSMeD i livelli organizzativi regionali e aziendali.

3. Gli Organi Periferici verranno istituiti ad opera dei rappresentanti periferici delle Associazioni aderenti in coerenza con i principi statutari e regolamentari degli organi centrali e previa ratifica del Consiglio Direttivo.

Le riunioni degli Organi statutari possono svolgersi in presenza o da remoto in videoconferenza. Nelle convocazioni devono essere indicate le modalità di partecipazione.

Articolo 6**Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto dalle Delegazioni delle Associazioni già confederate o che aderiranno successivamente alla Confederazione e che siano in regola con i versamenti delle quote associative. Ogni delegazione è composta: per le Associazioni con meno di 3000 iscritti da non più di due membri. Le Associazioni con più di 3000 iscritti possono integrare la Delegazione con un

ulteriore membro ogni 3000 iscritti o frazione eccedente. Ogni Delegazione è coordinata da un capo delegazione rappresentato dal legale rappresentante dell'associazione, o da un suo delegato. Tutti i membri delle delegazioni sono indicati da ogni Associazione di appartenenza tramite il loro legale rappresentante.

Per la determinazione del numero degli iscritti si utilizza l'ultima certificazione pubblicata dall'ARAN delle deleghe di ciascuna organizzazione sindacale per quanto attiene la dirigenza contrattualizzata del pubblico impiego.

Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo, con solo diritto di parola, i Dirigenti in distacco sindacale nel contingente di competenza esclusiva della Confederazione.

2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Segretario generale.

3. Il Consiglio Direttivo elegge fino ad un massimo di quattro Segretari generali aggiunti, tra quelli indicati dai rappresentanti legali delle sigle che non esprimono il Segretario generale. Nell'assegnare le cariche di Segretario generale aggiunto si tiene conto della consistenza delle singole associazioni e delle aree contrattuali da rappresentare.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; ogni Associazione può revocare i propri componenti nel Consiglio Direttivo tramite formale comunicazione del proprio legale rappresentante.

5. Sono componenti del Consiglio Direttivo con diritto di voto le delegazioni delle Associazioni confederate.

Possono partecipare, altresì, con solo diritto di parola, anche i legali rappresentanti delle Associazioni aggregate o loro delegati, che siano in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni delegazione esprime un'unica intenzione di voto.

Ogni delegazione esprime tanti voti quante sono le deleghe sindacali della propria Associazione quali certificate dall'ultima rilevazione pubblicata dall'ARAN per la dirigenza contrattualizzata del pubblico impiego.

6. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Segretario generale almeno una volta ogni quattro mesi.

7. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno un terzo delle delegazioni che devono esprimere la maggioranza assoluta dei voti riferiti al complesso delle deleghe sindacali di tutta la Confederazione, con le modalità di cui al comma 5

8. Per la validità delle deliberazioni ordinarie del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno un terzo delle delegazioni che devono esprimere la maggioranza assoluta dei voti riferiti al complesso delle deleghe sindacali di tutta la Confederazione, con le modalità di cui al comma 5.

9. Per la validità delle deliberazioni di modifica dello statuto, dell'elezione del Segretario generale, dei Segretari generali aggiunti, del Segretario Organizzativo, del Tesoriere, del Collegio dei revisori dei conti, per l'ammissione di nuovi soci ordinari ed aggregati e per la determinazione delle quote associative occorre la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti riferiti al complesso delle deleghe sindacali di tutta la Confederazione, con le modalità di cui al comma 5 e con il consenso di associazioni rappresentative in almeno due aree dirigenziali.

10. Le espressioni di voto sono, di norma, palesi.

11. Le determinazioni approvate dal Consiglio Direttivo sono immediatamente esecutive.

12. Le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo sono espletate dal Segretario Organizzativo o, in sua assenza, da altro soggetto deliberato ad inizio seduta dal Consiglio Direttivo, nel rispetto del principio della rotazione.

13. Le funzioni di componente del Consiglio Direttivo sono svolte a titolo completamente gratuito.

14. È ammessa la delega solo per i legali rappresentanti delle associazioni aderenti.

Articolo 7

Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio elegge il Segretario generale, con la maggioranza di cui al precedente art. 6, comma 9, tra i candidati presentati dalle singole Associazioni confederate almeno 48 ore prima della data stabilita per le elezioni.

2. I Segretari generali aggiunti vengono proposti dalle Associazioni che non esprimono il Segretario generale, tra essi il Consiglio Direttivo può eventualmente designare un segretario aggiunto vicario del Segretario generale.

3. Il Consiglio Direttivo elegge, inoltre, con le suddette modalità il Segretario Organizzativo, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Il Segretario generale, i Segretari generali aggiunti, il Segretario Organizzativo, il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere sfiduciati con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti riferiti al complesso delle deleghe sindacali di tutta la Confederazione, con le modalità di cui all'articolo 6 comma 5.

In ogni caso tutti i componenti gli organi statutari decadono qualora l'Associazione di cui sono espressione li revochi tramite formale comunicazione del legale rappresentante o qualora la stessa associazione decada o disdetti l'adesione alla COSMeD.

5. Il Consiglio Direttivo, per lo svolgimento di compiti operativi o di attività particolarmente impegnative sul piano tecnico, può essere integrato da soggetti, anche estranei alla Confederazione, nominati di volta in volta ed in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione dei programmi.

Questi componenti si aggiungono, con solo diritto di parola, a quelli previsti dal comma 1 e dal comma 5 dell'articolo 6.

6. Il Consiglio Direttivo approva il rendiconto annuale predisposto dal Tesoriere.

7. Il Consiglio Direttivo delibera almeno annualmente la gestione, la determinazione e la ripartizione dei distacchi sindacali e dell'eventuale monte ore dei permessi sindacali.

Articolo 8

Il Segretario Generale

1. Il Segretario generale è il legale rappresentante della Confederazione.

2. Il mandato del Segretario generale dura un triennio ed è svolto a titolo completamente gratuito;

3. egli rappresenta la Confederazione di fronte a terzi ed ha le seguenti attribuzioni:

a) convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;

b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;

- c) stipula gli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività della Confederazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;
 - d) sottoscrive anche eventualmente conferendo delega ad altro segretario aggiunto i contratti quadro, i contratti di lavoro nonché tutti gli atti negoziali e i protocolli previsti dalla normativa contrattuale prevista dalle Istituzioni preposte.
 - e) sottoscrive rapporti convenzionali con soggetti pubblici e privati informando il Consiglio Direttivo
 - f) cura l'esatta osservanza dello Statuto da parte degli Associati;
 - g) convoca il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - h) esegue ogni altro incarico conferitogli dal Consiglio Direttivo.
4. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale ne assume le funzioni uno dei Segretari generali aggiunti preventivamente indicato dal Segretario generale.

Articolo 9

Comitato Esecutivo

1. Il Segretario generale, i Segretari generali aggiunti e i capi delegazione di ciascuna sigla aderente, possono riunirsi distintamente dal Consiglio Direttivo nel Comitato Esecutivo per decisioni urgenti da portare a successiva ratifica del Consiglio Direttivo.
2. Per le espressioni di voto il Segretario generale e ogni Segretario generale aggiunto dispongono ciascuno di tanti voti quanti sono gli associati che rappresentano sulla base delle deleghe che ciascuna organizzazione sindacale ha visto riconosciute dall'ultima rilevazione pubblicata dall'ARAN per quanto attiene la dirigenza contrattualizzata del pubblico impiego". Le decisioni, sono valide con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti riferiti al complesso delle deleghe sindacali di tutta la Confederazione con le modalità di cui all'articolo 6 comma 5.

Articolo 10

Il Segretario Organizzativo

1. Il Segretario ha funzioni di carattere organizzativo e provvede a:
 - a) curare la corrispondenza;
 - b) curare le convocazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) svolge le funzioni di Segretario per le riunioni del Consiglio Direttivo e per i relativi verbali;
 - d) curare l'esecuzione degli atti che gli vengono demandati dal Segretario generale e provvedere alla regolare tenuta della documentazione afferente a detti atti;
 - e) curare la tenuta degli atti relativi alla Confederazione;
 - f) assicurare a tutte le associazioni aderenti l'informazione e l'aggiornamento delle attività della Confederazione nonché il monitoraggio delle prerogative sindacali e del loro utilizzo.
 - g) sovrintendere ai servizi e alle Convenzioni della Confederazione;
 - h) curare la tenuta dell'elenco aggiornato dei soci.
2. Le funzioni svolte sono a titolo completamente gratuito.

Articolo 11**Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere è responsabile dei beni della Confederazione unitamente al Segretario generale nella qualità di legale rappresentante.
2. E' compito del Tesoriere provvedere a:
 - a) eseguire le operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale della Confederazione, d'intesa con il Segretario generale, controfirmando i documenti relativi;
 - b) tenere aggiornati, secondo le norme in vigore, il libro giornale di cassa e gli altri libri contabili prescritti;
 - c) presentare al Consiglio direttivo, alla fine di ogni semestre, la situazione finanziaria della Confederazione;
 - d) assicurare la tempestiva compilazione dei conti consuntivi e preventivi annuali predisponendo quanto occorrente al Consiglio Direttivo per l'approvazione del rendiconto annuale;
 - e) disporre la riscossione delle entrate in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - f) disporre e verificare il corretto pagamento delle spese, le quali possono essere disposte anche disgiuntamente dal Segretario generale.
3. Le funzioni svolte sono a titolo completamente gratuito.

Articolo 12**Il Collegio dei Revisori dei conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica tre anni.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno due volte all'anno di norma in coincidenza con l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
4. La convocazione spetta al Segretario generale.
5. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.
6. Il Collegio dei Revisori dei conti redige verbale delle riunioni che sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 13**Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio Direttivo fissa, annualmente, le quote associative.
3. Tutti i Soci debbono versare al fondo comune, entro il 31 marzo di ogni anno, una quota fissa ed una quota pro-capite per ogni iscritto, riferita al numero degli iscritti di ogni Associazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Per la determinazione del numero degli iscritti e quindi per la determinazione delle quote si utilizza l'ultima certificazione pubblicata dall'ARAN delle deleghe di ciascuna organizzazione sindacale per quanto attiene la dirigenza contrattualizzata del pubblico impiego".

5. Per le Associazioni che aderiranno è previsto il versamento delle quote associative in ragione dei dodicesimi di anno, a secondo del mese di ingresso.
6. Le entrate della Confederazione sono costituite:
 - a) dalle quote annuali dei Soci;
 - b) da eventuali quote straordinarie;
 - c) dai rendimenti dei capitali;
 - d) dai proventi delle gestioni e delle attività esercitate;
 - e) dagli eventuali contributi di altri Enti pubblici o privati e Associazioni;
 - f) dalle donazioni e dai lasciti.
7. Nell'ambito delle proprie finalità la Confederazione potrà svolgere la propria attività anche su richiesta ed incarico di soggetti fisici e giuridici, pubblici e privati, ed Associazioni e Comitati in genere; in tali casi alla Confederazione dovranno essere rimborsate le spese sostenute per tali attività nonché per l'opera di natura professionale e detti proventi confluiranno nel fondo associativo.
8. Le spese della Confederazione non devono superare le entrate.
9. Al termine di ciascun esercizio finanziario deve essere redatto il rendiconto delle entrate e delle spese e successivamente presentato al Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo stabilisce la sede sociale che può coincidere, per ovvi motivi economici, con la sede dell'Associazione del Coordinatore; in tal caso verranno quantificati i relativi oneri anche per l'eventuale utilizzo di personale appartenente alla stessa Associazione che si rendesse disponibile.
11. I rimborsi spese per la partecipazione agli organi statutari della Confederazione e per la partecipazione alle trattative nazionali e decentrate e per le convocazioni della Confederazione nelle varie sedi Istituzionali sono a totale carico delle singole Associazioni che aderiscono alla Confederazione, salvo espressa delibera preventiva del Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Modifiche statutarie

1. Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo con una maggioranza qualificata di almeno due terzi dei voti riferiti al complesso delle deleghe sindacali di tutta la Confederazione, con le modalità di cui all'articolo 6 commi 5, 7 e 9.
2. Le proposte di modifica devono essere comunicate ai soci almeno trenta giorni prima del Consiglio Direttivo straordinario previsto.
3. Le modalità della votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

Articolo 15

Scioglimento

La Confederazione può essere sciolta con deliberazione del Consiglio Direttivo adottata con voto unanime. La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e deve determinare le modalità della liquidazione del patrimonio.

Articolo 16**Espressa previsione di adeguamento ai requisiti di cui al comma 8 dell'articolo 148 del Tuir e del comma 7 dell'articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633**

Questa Confederazione di associazioni sindacali e professionali si adegua inoltre alla disposizione e ai requisiti di cui al comma 8 dell'articolo 148 del Tuir e del comma 7 dell'articolo 4 del D.P.R. n.633 del 26 ottobre 1972 In particolare:

lett. a): divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

lett. b): obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

lett. c): disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

lett. d): obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

lett. e): eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 comma 2 del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

lett. f): intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 17**Norma finale**

1. In caso di cambiamento del nome, della ragione sociale o della composizione associativa di un socio della COSMeD, la permanenza nella Confederazione è subordinata ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

2. In caso di decadenza di un socio non si dà luogo al rimborso parziale o totale della quota associativa per l'anno in cui si è verificata la decadenza.

Roma 18/05/2026